



IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Andrea Giacalone

CITTA' DI MARSALA

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DELLA FIGURA DELL'ISPETTORE AMBIENTALE VOLONTARIO COMUNALE E DELL'AGENTE ACCERTATORE AMBIENTALE COMUNALE

(Approvato, così come modificato con gli emendamenti approvati nel testo sottoposto al
Consiglio Comunale, con Delibera N. 82 del 23/03/2021)

(Riportate in neretto)

ART. 1- FINALITA'

Il Comune di Marsala istituisce e coordina il Servizio di Volontariato Comunale di Difesa Ambientale, il quale partecipa alle attività di vigilanza e controllo sul deposito, gestione, raccolta e smaltimento dei rifiuti, al fine di concorrere alla difesa del suolo, del paesaggio ed alla tutela dell'ambiente nel territorio comunale.

I volontari sono destinati solo a segnalare ai Corpi di Polizia le eventuali irregolarità riscontrate, ferma restando l'impossibilità di svolgere attività che rientrino nella sfera delle funzioni pubbliche di Polizia amministrativa locale, riconosciuta esclusivamente in capo ai Corpi di polizia.

Il presente Regolamento viene predisposto ai sensi dell'art. 198 del D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e potrà essere modificato alla luce dei necessari aggiornamenti che potranno essere imposti dalla normativa.

Lo stesso costituisce esercizio della potestà regolamentare riconosciuta dall'articolo 117 della Costituzione ai Comuni, nello svolgimento delle funzioni istituzionali loro attribuite.

Art. 2 - VOLONTARIETA' DEL SERVIZIO

Il Servizio di Volontariato Comunale di Difesa Ambientale, come definito all'articolo precedente, costituisce servizio volontario non retribuito e non dà luogo ad alcun rapporto di lavoro.

La figura dell'ispettore Ambientale Comunale-Agente accertatore, affianca, senza sostituirli, gli organi preposti all'esercizio delle funzioni di vigilanza e Polizia amministrativa ambientale.

L'organizzazione dello stesso è disciplinata dal Comune quale Ente che rappresenta la propria comunità e ne cura gli interessi.

Art. 3- FIGURE COSTITUENTI IL RAPPORTO DI VOLONTARIATO

Ferma restando la competenza degli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria, gli ispettori volontari svolgono attività connesse con l'accertamento e la contestazione delle violazioni oggetto del presente regolamento,

concorrono alla vigilanza ambientale e segnalano gli illeciti accertati ai competenti organi comunali preposti alla irrogazione delle sanzioni, ai sensi della legislazione vigente, nei limiti prescritti all'art. 1.

Tutti i soggetti incaricati dovranno essere muniti di un apposito documento di riconoscimento che attesti l'abilitazione all'esercizio delle funzioni loro attribuite. Resta ferma la competenza di altri soggetti espressamente abilitati da leggi speciali.

Art. 4. DEFINIZIONE DI ISPETTORE AMBIENTALE COMUNALE

Si definisce, ai sensi del presente Regolamento, "Ispettore Ambientale Comunale" la figura di volontario che, al fine di **potenziare le funzioni di Polizia Amministrativa proprie del Comune di Marsala**, espleta il servizio di vigilanza e segnalazione delle infrazioni che comportino l'irrogazione di una sanzione amministrativa in violazione dei Regolamenti comunali e ordinanze sindacali relative alla difesa dell'ambiente. *Tale attività può essere stesa anche al rilevamento dei livelli di efficienza e funzionalità del servizio comunale di raccolta e spazzamento dei rifiuti urbani.*

Altresì, egli svolge attività informative ed educative ai cittadini sulle modalità e sul corretto conferimento dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata, in materia di tutela ambientale e decoro cittadino.

Il servizio di volontariato è prestato esclusivamente nell'ambito del territorio comunale.

Art. 5. NOMINA DI ISPETTORE AMBIENTALE COMUNALE

Il Sindaco, quale rappresentante dell'Ente organizzatore del servizio e nel pieno rispetto delle autonomie locali, nomina gli ispettori ambientali comunali, con proprio decreto motivato, tra i candidati reputati idonei a conclusione del corso di formazione di cui al successivo art.10, *per lo svolgimento delle attività previste all'art. 4*. Tale provvedimento ha durata biennale e può essere rinnovato, sospeso e revocato in qualsiasi momento.

A tal fine, il Dirigente dell'Area Ambiente adotterà, periodicamente, apposito avviso pubblico con il quale si invitano tutte le Associazioni di volontariato, qualificabili come Enti del terzo Settore ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e aventi tra i propri scopi anche la prestazione di servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente, in possesso dei requisiti prescritti, a comunicare all'Ente la propria disponibilità. L'avviso, le modalità di pubblicazione e le procedure di individuazione delle associazioni e la stipula delle relative Convenzioni sono disciplinate dal successivo articolo 12.

I volontari iscritti nei registri delle Associazioni ed Enti del terzo Settore che abbiano aderito al pubblico avviso, potranno partecipare ad una pubblica selezione indetta, anche periodicamente, dal Comune di Marsala per il conferimento dell'incarico di Ispettore volontario e l'espletamento del relativo servizio, nei limiti del contingente numerico che il Comune intenda determinare, sulla base delle proprie esigenze e delle proprie disponibilità.

I volontari partecipanti alla selezione, che aspirano all'esercizio delle funzioni di ispettore ambientale, dovranno possedere i seguenti requisiti minimi : a) essere cittadino italiano o appartenere ad uno dei Paesi della Comunità Europea; b) avere raggiunto la maggiore età e non avere superato i 75 anni; c) essere in possesso del titolo di studio di scuola media di primo grado ; d) godere dei diritti civili e politici; e) non

avere subito condanna penale, anche non definitiva, e non essere stato destinatario di sanzioni amministrative per violazioni di norme in materia di tutela dell'ambiente; f) essere in possesso della idoneità fisica allo svolgimento delle attività richieste, accertata e certificata da un medico abilitato.

Art. 6 - INCARICO DI ISPETTORE AMBIENTALE VOLONTARIO

L'incarico di ispettore ambientale volontario è attribuito con decreto del Sindaco, ai fini dell'accertamento delle violazioni delle ordinanze e regolamenti comunali, a soggetti selezionati tra i candidati ritenuti idonei, appartenenti ad associazioni di volontariato di cui al precedente articolo 5.

Nel decreto sono indicati i contenuti della sfera operativa nell'ambito territoriale di competenza. L'ispettore ambientale comunale è ammesso all'esercizio delle funzioni dopo aver prestato giuramento innanzi al Sindaco. All'ispettore ambientale comunale, viene rilasciato apposito tesserino di riconoscimento contenente le indicazioni relative all'incarico di ispettore ambientale ricoperto. L'ispettore ambientale comunale, nell'espletamento del servizio, porta con sé il tesserino di cui al comma precedente e dovrà indossare apposito indumento riportante l'indicazione del Comune e la qualifica ricoperta fornita ufficialmente dal Comune di Marsala. L'espletamento del servizio è di carattere volontario e gratuito, salvo eventuali contributi concessi dalla Regione o da altri Enti o di somme elargite a titolo di rimborso spese a carico del Comune, con le modalità previste dal D. Lgs. 117/2017 o da altre norme vigenti in materia.

Al fine di ottenere la nomina sindacale per lo svolgimento di tale attività di volontariato, i soggetti interessati dovranno superare un esame finale innanzi ad una apposita commissione ed essere inseriti in una apposita graduatoria di merito.

L'esame finale consisterà in una prova scritta in forma di elaborato o a risposte multiple (in tal caso almeno 20 domande) ed una prova pratica riguardante la redazione di un **verbale di accertamento e constatazione**. Le due prove potranno essere integrate da una prova orale.

L'esame finale è subordinato alla partecipazione ad un apposito corso di formazione come previsto dall' art. 10 del presente regolamento.

Si intende superata la prova scritta qualora il candidato abbia riportato una votazione non inferiore a 7/10 nella redazione dell'elaborato oppure abbia risposto in modo positivo ad almeno 14 domande su 20. Qualora sia stata prevista prova orale, la stessa si intende superata con esito positivo con il punteggio minimo di 7/10. Per la prova pratica l'idoneità si intende acquisita conseguendo un punteggio minimo di 7 punti sui complessivi 10 punti a disposizione della commissione.

A parità di punteggio precede il più giovane di età.

Art. 7 - ATTIVITA' E FUNZIONI DELL'ISPETTORE AMBIENTALE

L'istituzione e l'impiego della figura dell'Ispettore Volontario Ambientale rientrano nell'esercizio delle funzioni fondamentali dei Comuni come previsto e disciplinato dall'articolo 117, secondo comma lett. p) della Costituzione, dall'articolo 19 comma 1 lett. a) del D.L 95 del 2012 e s.m.i., dall'articolo 14 comma 27 del D.L. 78 del 31 maggio 2010 convertito con legge 122 del 30 Luglio 2010.

L'attività degli ispettori ambientali volontari si identifica come una misura efficace per assicurare la tutela igienico sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani e, altresì, per ottimizzare la gestione del

servizio comunale di igiene ambientale, come prescritto dall'articolo 198 comma 2 del D. lgs. 152/2006 e s.m.i. .

Il Comune di Marsala, quale Ente locale, ai sensi del citato articolo 198, concorre a disciplinare la gestione dei rifiuti, quale materia rientrante nelle Funzioni istituzionali di competenza attribuitegli dall'articolo 19 comma 1 lett. a) del D. L. 95/2012 convertito con legge 135/2012. Lo stesso, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, nell'esercizio dei connessi poteri di Polizia amministrativa, istituisce il Servizio comunale degli ispettori Ambientali, ritenendolo strumentale all'esercizio delle proprie funzioni di competenza.

Gli ispettori ambientali esplicano, *nei limiti prescritti dall'art. 1*, le seguenti funzioni, disciplinate dall'art. 13 della L. 689/81 e s.m.i., le quali si estrinsecano sinteticamente in :

- a) Vigilanza ambientale, *intesa come attività di segnalazione* circa il rispetto dei Regolamenti e ordinanze sindacali relative al deposito, gestione, raccolta e smaltimento dei rifiuti e del decoro urbano;
- b) Attività ed azioni formative ed educative dei cittadini sulle modalità e corretto conferimento rifiuti provenienti da raccolta differenziata;
- c) Attività finalizzate a prevenire che gli utenti possono arrecare danno all'ambiente, all'immagine e al decoro urbano;
- d) Segnalazioni alla Polizia Municipale delle violazioni commesse da utenti tra le quali: 1) abbandono e/o deposito incontrollato e/o fuori dagli orari di conferimento dei rifiuti solidi urbani; 2) il conferimento irregolare di rifiuti ingombranti e RAEE nel circuito di raccolta dei rifiuti solidi urbani; 3) il non corretto conferimento di rifiuti urbani e assimilati per i quali è istituita la raccolta differenziata ivi incluso mancato rispetto orari, calendario di raccolta porta a porta ed il posizionamento dei contenitori; 4) mancata rimozione delle deiezioni animali o mancanza dotazione attrezzatura idonea alla loro rimozione. L'Amministrazione Comunale provvederà, tramite del Comando P.M., alla predisposizione del modello di segnalazione della violazione che verrà utilizzato dagli operatori nello svolgimento delle funzioni citate, al fine di potenziare le funzioni di Polizia Amministrativa espletate dal Corpo di Polizia Municipale, nel rispetto delle prescrizioni previste dall'articolo 13 della legge 689/81 .
- e) *Attività finalizzata a rilevare i livelli di efficienza e funzionalità relativi al servizio comunale di raccolta e spazzamento dei rifiuti urbani, effettuato dalla ditta aggiudicataria, nel rispetto delle prescrizioni imposte dal relativo Capitolato d'appalto. Dette attività potranno essere espletate in tutto il territorio comunale, comprese le aree cimiteriali, i parchi e i giardini comunali, ecc.*

L'Ispettore volontario ambientale nominato ai sensi del presente Regolamento è Incaricato di Pubblico di Pubblico Servizio ai sensi dell'art. 358 C.P. .

Art. 8 - DOVERI DELL'ISPETTORE AMBIENTALE

L'ispettore ambientale comunale nell'espletamento delle funzioni deve:

assicurare il servizio come stabilito dal Comune tramite il coordinatore;

svolgere le proprie funzioni nei modi, orari e località di cui all'eventuale ordine di servizio predisposto dal coordinatore;

operare con prudenza, diligenza, perizia, imparzialità, riservatezza;

compilare il rapporto di servizio ed i verbali che devono essere trasmessi entro 48 ore al Comando della Polizia Municipale;

portare durante il servizio il distintivo e qualificarsi previa esibizione dello stesso, ogni qualvolta sia necessario.

Tutti gli ispettori sono tenuti ad indossare casacca di colore verde con dicitura " Comune di Marsala- ispettore volontario ambientale". Essi sono inoltre tenuti a segnalare al Corpo della Polizia Municipale le violazioni accertate rientranti nelle materie di competenza, a pena di incorrere in condotte omissive censurabili in via disciplinare con le sanzioni del richiamo, della sospensione o della revoca dell'incarico, inflitte gradualmente in base alla gravità della omissione commessa.

usare con cura e diligenza mezzi ed attrezzature eventualmente assegnati in dotazione dal Comando della Polizia Municipale o dall'Associazione/Ente di appartenenza.

E' fatto assoluto divieto all'ispettore ambientale di espletare le sue funzioni in maniera indipendente da programmi di lavoro o in difformità dagli ordini di servizio predisposti dal Comune.

Art. 9- SOSPENSIONE E REVOCA DELL'INCARICO

Gli organi istituzionali preposti (Polizia Municipale – Carabinieri, Corpo Forestale dello Stato, Polizia Provinciale - Polizia di Stato Guardia di Finanza ecc.) possono segnalare al Sindaco le irregolarità riscontrate nello svolgimento dei compiti assegnati all'ispettore ambientale comunale; di tale segnalazione si terrà conto ai fini dell'adozione di eventuali provvedimenti di sospensione o di revoca dall'incarico. Il Sindaco o il Comandante della Polizia Municipale, previa istruttoria da parte dell'Ufficio competente, dispone la sospensione o la revoca dall'incarico con decreto monocratico ogni qualvolta gli ispettori ambientali incorrano in violazione dei loro doveri, come previsti e disciplinati dal presente Regolamento .

Art. 10 - CORSO FORMATIVO ASPIRANTE ISPETTORE AMBIENTALE

Il comune, sulla base delle risultanze dell'avviso pubblico, organizza un corso di formazione di base per tutti gli aspiranti ispettori ambientali comunali che abbiano i requisiti. Il corso viene offerto in forma gratuita dal Comune che metterà a disposizione il personale docente, il materiale logistico e tecnico. Il corso di formazione con esame finale, della durata di 20 ore, sarà tenuto da relatori – siano essi interni e/o esterni all'Ente - individuati dal Sindaco, dal Segretario comunale o dal Comandante della Polizia Municipale. *L'incarico sarà espletato a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute in merito al suo espletamento.*

Il Corso si articolerà prevalentemente sulle seguenti materie:

- a) la figura ed i compiti dell'Ispettore Volontario Ambientale;
- b) esame della normativa in materia ambientale, Regionale e Statale in particolare il vigente "Codice dell'Ambiente" (Decreto Lgs. n .152/2006 e s.m.i.);
- c) gli illeciti amministrativi ed i reati in materia ambientale;
- d) il procedimento sanzionatorio amministrativo;
- e) normativa Locale (regolamenti e ordinanza) in materia di raccolta dei Rifiuti.
- f) nozione di Pubblico ufficiale, incaricato di pubblico servizio ed esercente un servizio di pubblica necessità.

Art. 11 – TURNI DI SERVIZIO

Il personale volontario impiegato nelle attività di cui al presente Regolamento presterà servizio per un minimo di **due** ore al giorno, da concordare con il Dirigente dell'Area Polizia Municipale, o un suo delegato, verificando la disponibilità dei singoli volontari in quanto trattasi di attività di volontariato. L'organizzazione dei turni, con cadenza settimanale, **sarà a carico della Polizia Municipale che, compatibilmente con le esigenze di servizio, la concerterà con i volontari.** Il personale volontario che per motivi personali per un periodo prolungato superiore a due mesi non potrà dare la propria adesione, dovrà fare apposita richiesta per evitare la revoca del decreto sindacale di nomina. La valutazione della richiesta è rimessa alla discrezionalità del Sindaco o del Comandante della Polizia Municipale.

Art. 12 - CONVENZIONI CON LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO

Il Comune di Marsala, nel rispetto del principio di sussidiarietà orizzontale ed ai fini di cui al presente Regolamento, può sottoscrivere apposite convenzioni con una o più associazioni ambientali di volontariato, riconosciute ai sensi delle vigenti disposizioni normative e presenti sul territorio comunale.

Le associazioni di volontariato che possiedono i requisiti prescritti dal presente Regolamento e siano a tanto interessate, avanzano istanza per la sottoscrizione della Convenzione di cui al presente articolo al Dirigente dell'Area Ambiente, **o al Dirigente della Polizia Municipale o suo delegato.**

Il Comune di Marsala, ove ritenuto necessario per sollecitare la collaborazione delle associazioni presenti sul territorio, pubblica apposito Avviso Pubblico per la richiesta di manifestazione di interesse. La sottoscrizione della convenzione rimane comunque subordinata all'autonoma valutazione compiuta con propria Deliberazione dalla Giunta Comunale, previa istruttoria del Dirigente dell'Area Ambiente **o del Dirigente della Polizia Municipale o suo delegato.**

In particolare, attraverso le convenzioni, le associazioni interessate: a) si impegnano attraverso i propri associati, nominati, ove ne posseggano i requisiti, secondo le modalità del presente Regolamento, a svolgere le funzioni di Ispettore Ambientale Comunale; b) si impegnano a fornire ai propri associati nominati Ispettori Ambientali Comunali supporto logistico ed operativo, mettendo a disposizione degli stessi, nei limiti delle dotazioni esistenti, mezzi e strumentazioni necessari e/o utili allo svolgimento delle attività previste; c) si impegnano a coordinare le attività dei propri associati nominati Ispettori Ambientali Comunali, fermo restando: - il rispetto degli obblighi assunti dei singoli Ispettori, anche in ragione di quanto previsto dal precedente articolo in materia di doveri ispettore ambientale.

Le prerogative di organizzazione del Servizio sono riservate al Comando della Polizia Municipale.

Le Associazioni che hanno sottoscritto la convenzione si impegnano a vigilare sulla corretta applicazione del presente Regolamento da parte dei propri associati nominati Ispettori Ambientali Comunali, riferendo con cadenza bimestrale al Dirigente della Polizia Municipale e dell'Area Ambiente, con apposite e dettagliate relazioni.

Art. 13 - INTEGRAZIONE DI COMPETENZE

Le priorità dell'attività di vigilanza di cui al presente Regolamento e le competenze degli organi comunali che concorrono alla sua attuazione possono essere integrate e/o modificate dal Sindaco o, su delega di

questi, dal Comandante della Polizia Municipale, mediante emanazione di apposite Direttive vincolanti per gli altri organi comunali.

Art. 14- COMPITI DEL COMUNE

Il Comune, quale ente organizzatore del servizio, provvede con propri mezzi finanziari e anche con i mezzi finanziari eventualmente assegnati dalla Regione, al corretto funzionamento del servizio ed in particolare: provvedere all'assicurazione contro infortuni degli ispettori ambientali comunali; nomina il coordinatore, funzionario dell'Ente, che predispone programmi di lavoro, eventualmente anche con la redazione di ordini di servizio e di turno, indicando la zona di competenza, le modalità e la durata del servizio; riceve i rapporti di servizio e i verbali relativi alle trasgressioni curandone il relativo iter procedurale previsto dalla legge. I rapporti finanziari tra il Comune, le Associazioni di volontariato che partecipano al sistema di vigilanza ambientale comunale e gli ispettori ambientali volontari, fanno capo all'Area Territorio e Ambiente e, per quanto non previsto dal presente regolamento, sono disciplinate dalla Vigente normativa in materia di terzo settore, con particolare riferimento al D. Lgs. 117/2017 e s.m.i., nonché ogni altra norma di legge presente o futura, anche a carattere regionale vigente.

Il Comune può riconoscere alle Associazioni in convenzione un contributo finalizzato al rimborso delle spese sostenute dai volontari ispettori ambientali, purché inerenti l'espletamento dell'incarico espletato, con le modalità e nei limiti previsti dal D. Lgs 117/2017 e dalla normativa vigente sul terzo settore. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Ai fini di cui al comma precedente, le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Art. 15 – AGENTI ACCERTATORI COMUNALI AMBIENTALI

Con proprio provvedimento, il Sindaco può abilitare all'accertamento e alla contestazione delle violazioni di regolamenti ed ordinanze comunali personale dipendente del Comune, nelle materie attinenti alle attività di vigilanza e controllo sul deposito, gestione, raccolta e smaltimento dei rifiuti, al fine di concorrere alla difesa del suolo, del paesaggio ed alla tutela dell'ambiente nel territorio comunale.

I dipendenti comunali abilitati ai sensi del presente articolo sono denominati " Agenti Accertatori Comunali Ambientali " e rientrano tra gli organi previsti dall'art. 13 della L. 689/81, addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro, diversi dagli Agenti ed ufficiali di p.g. . Essi assumono i poteri di accertamento e contestazione previsti dagli articoli 13 e 14 della L. 689/81 . Nell'esercizio delle loro funzioni, essi sono pubblici ufficiali ai sensi dell'articolo 357 c.p., ma non rivestono le funzioni di Agenti e/o Ufficiali di p.g., essendo abilitati unicamente all'accertamento e contestazione di violazioni sottoposte a sanzione amministrativa.

Gli Agenti Accertatori Comunali Ambientali sono organi del Comune di Marsala preposti allo svolgimento delle funzioni descritte ai commi precedenti. Essi dipendono funzionalmente, sotto il profilo dell'impiego tecnico operativo, dal Comandante della polizia Municipale o dall'ufficiale o ispettore da questi delegato.

L'istituzione e l'impiego della figura degli Agenti Accertatori Comunali Ambientali rientrano nell'esercizio delle funzioni fondamentali dei Comuni come previsto e disciplinato dall'articolo 117, secondo comma lett. p) della Costituzione, dall'articolo 19 comma 1 lett. a) del D.L. 95 del 2012 e s.m.i., dall'articolo 14 comma 27 del D.L. 78 del 31 maggio 2010 convertito con legge 122 del 30 Luglio 2010.

L'attività degli Agenti Accertatori Comunali Ambientali si identifica come una ulteriore misura efficace per assicurare la tutela igienico sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani e, altresì, per ottimizzare la gestione del servizio comunale di igiene ambientale, come prescritto dall'articolo 198 comma 2 del D. lgs. 152/2006 e s.m.i..

Il Comune di Marsala, quale Ente locale, ai sensi del citato articolo 198, concorre a disciplinare la gestione dei rifiuti, quale materia rientrante nelle Funzioni istituzionali di competenza attribuitegli dall'articolo 19 comma 1 lett. a) del D. L. 95/2012 convertito con legge 135/2012. Lo stesso, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, nell'esercizio dei connessi poteri di Polizia amministrativa, istituisce il Servizio comunale degli Agenti Accertatori Comunali Ambientali, ritenendolo strumentale all'esercizio delle proprie funzioni di competenza.

La figura dell' Agente Accertatore Comunale Ambientale, seppure priva delle prerogative degli Agenti ed ufficiali di p.g., è compatibile e coerente con le previsioni dell'articolo 16 del regolamento Comunale sugli uffici e Servizi approvato con Deliberazione di G.M. N. 169 del 22.10.2015, il quale stabilisce che la Giunta Comunale, oltre alle categorie di personale già esistenti in organico in possesso della qualifica di Agente o Ufficiale di p.g., può identificare altre categorie di personale che, tenuto conto dei compiti e funzioni ad essi assegnati, siano riconducibili a dette qualifiche. Pertanto, si dà mandato alla Giunta Comunale ad adeguare il vigente Regolamento sugli uffici e Servizi, dopo l'adozione del presente atto.

Attraverso l'istituzione di detta figura, l'Ente intende adeguare l'assetto organizzativo alle proprie mutevoli esigenze e obiettivi.

La procedura sanzionatoria amministrativa ha luogo secondo le disposizioni della legge 689/81; l'espletamento delle funzioni e degli adempimenti consequenziali, diretti a realizzare l'ulteriore corso del procedimento sanzionatorio, compete al Corpo della Polizia Municipale.

Art. 16- CORSO FORMATIVO ASPIRANTE AGENTE ACCERTATORE AMBIENTALE

Il comune organizza un corso di formazione di base per tutti gli agenti accertatori ambientali comunali che abbiano i requisiti, consistenti nell'essere dipendenti dell'Ente, anche a tempo determinato. Il corso viene offerto in forma gratuita dal Comune che metterà a disposizione il personale docente, il materiale logistico e tecnico. Il corso di formazione con esame finale, della durata di 20 ore, sarà tenuto da **relatori** individuati dal Sindaco, dal Segretario comunale o dal Comandante della Polizia Municipale. **L'incarico sarà espletato a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute in merito al suo espletamento**

Il Corso si articolerà prevalentemente sulle seguenti materie:
a) la figura ed i compiti dell'Ispettore Volontario Ambientale;

- b) esame della normativa in materia ambientale, Regionale e Statale in particolare il vigente "Codice dell'Ambiente" (Decreto Lgs. n .152/2006 e s.m.i.);
 - c) gli illeciti amministrativi ed i reati in materia ambientale;
 - d) il procedimento sanzionatorio amministrativo;
 - e) normativa Locale (regolamenti e ordinanza) in materia di raccolta dei Rifiuti.
 - f) nozione di Pubblico ufficiale, incaricato di pubblico servizio ed esercente un servizio di pubblica necessità
- G) reati dei pubblici ufficiali e reati contro i pubblici ufficiali.

Art. 17 - ENTRATA IN VIGORE Il presente Regolamento verrà pubblicato per 15 giorni all'Albo Pretorio del Comune ed entrerà in vigore il giorno successivo all'entrata in vigore dell'atto con il quale è stato approvato.